



COMUNE DI CERANO

Provincia di Novara

Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 2 e ss., del d. lgs. 50/2016 – adozione

Approvato con deliberazione di G.C. n. 158 dell'11/12/2017
Modificato con deliberazione G.C. n. 119 del 26/07/2018

INDICE:

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

PARTE II - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Art. 2 Costituzione e Accantonamento del Fondo per la Progettazione e l'Innovazione e Quantificazione dell'incentivo

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione

PARTE III - AVENTI DIRITTO ALL'INCENTIVO E RIPARTIZIONE

Art. 4 Soggetti beneficiari dell'incentivo

Art. 5 Conferimento dell'incarico

Art. 6 Quantificazione della percentuale, ripartizione e liquidazione del fondo

Art. 7 Penali

PARTE IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 7 Fondo per l'Innovazione

Art. 8 Coperture assicurative

Art. 9 Efficacia

Art. 10 Norma Transitoria

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
Stabilisce altresì i criteri e le modalità per le riduzioni connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

PARTE II - INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 2 Costituzione e Accantonamento del Fondo per gli Incentivi per le Funzioni Tecniche e l'Innovazione e Quantificazione dell'incentivo

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 del D.lgs. 50/2006 e s.m.i., è destinata una somma in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base d'appalto di ogni singola opera o lavoro, servizio o fornitura a un fondo per l'incentivazione alle funzioni tecniche e l'innovazione.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del precitato fondo, ripartita tra i dipendenti individuati al successivo art. 4, è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con i criteri adottati dal presente regolamento.
3. Il restante venti per cento è destinato dal Comune all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'Ente e dei servizi ai cittadini e tirocini formativi.
4. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro o l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo.

In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii. oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali es. terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere.

In merito al rispetto dei costi non sono computati quale penalità le modifiche di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii.

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione e definizione delle prestazioni

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici, servizi o forniture quelli soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell'importo a base d'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi o delle forniture, per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
3. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento è calcolato sull'importo posto a base di appalto non è soggetto ad alcuna rettifica all'importo contrattuale conseguito. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
4. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
5. Si intendono inoltre escluse dall'incentivo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non sono da intendersi manutenzione straordinaria tutti quegli interventi di lavori forniture e servizi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite per cui i costi rientrano tra le quote capitalizzabili. A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia tutti gli interventi ricadenti al Titolo Secondo del Bilancio di Competenza, finalizzati ad investimenti.

PARTE III – AVENTI DIRITTO ALL'INCENTIVO E RIPARTIZIONE

Art. 4 Soggetti beneficiari dell'incentivo

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche per le seguenti attività:
per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) di responsabile unico di procedimento;
 - d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f) di collaudatore statico.
2. Nel caso di gara deserta o di rinnovi contrattuali, verranno remunerate le funzioni e le altre attività effettivamente svolte nell'ambito dei singoli procedimenti;
3. Nel caso di avvalimento della SUA per l'espletamento delle procedure di gara, deve essere prevista, nel quadro economico di spesa dell'intervento, una percentuale pari ad un quarto della quota di cui all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, da trasferire alla SUA. Il Regolamento del Comune capo convenzione definisce le modalità di riparto degli incentivi tra i dipendenti che prendono parte all'espletamento della gara e di tutte le altre operazioni connesse.

Art. 5 Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile di Servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, i nominativi dei dipendente assegnatari delle funzioni tecniche indicando i compiti e le fasi a loro afferenti.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere individuati anche dipendenti di altre aree.

Art. 6 Quantificazione della percentuale, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La percentuale di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento per determinare la somma relativa al Fondo per gli Incentivi per le Funzioni Tecniche e l'Innovazione è così determinata:

A) Valore dell'appalto

Basa d'appalto	Coefficiente
fino ad € 250.000,00	1,00
Tra € 250.001,00 a € 500.000,00	0,90
tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00	0,80
superiore a € 1.000.001,00	0,60

B) Complessità dell'appalto e del contratto

Basa d'appalto	Coefficiente
Appalti altamente complessi	1,00
Appalti complessi	0,80
Appalti standard	0,50

Definizioni di complessità:

Appalti altamente complessi	Se richiedono l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri, approvazioni ecc. di enti esterni; appalti informatici; appalti finanziari; appalti impiantistici; appalti innovativi e/o sperimentali
Appalti complessi	Se richiedono la valutazione e la pesatura degli elementi qualitativi; Se condotti su piattaforme elettroniche (Consig, Mepa) la cui complessità è attestata dal RUP;
Appalti standard	Se non rientrano nella categorie precedenti

Calcolo della percentuale: $[BA \times (A+B)/100]$

BA = Base appalto

A = coefficiente Tab. A

B = coefficiente Tab. B

I coefficienti della Tabella B sono cumulabili ma in ogni caso la somma dei coefficienti della Tab. A + Tab. B non può essere superiore a 2,00%.

2. L'80% del Fondo come sopra costituito viene così ripartito:

2.1 per appalto di opere di investimento

- a) Programmazione della spesa per investimenti 5%
 - b) Affidamento incarichi progettazione 10%
 - c) Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori 30%
 - d) Predisposizione atti di gara 15%
 - e) Atti aggiudicazione gara 10%
 - f) Affidamento incarichi direzione, collaudo, ecc. 10%
 - g) Direzione lavori, contenziosi, liquidazione S.A.L., 15%
 - h) Collaboratori Amministrativi 5%
- Totale 100%

2.2 per appalto di servizi o forniture

- a) Responsabile Unico del Procedimento 30%
 - b) Predisposizione atti di gara 15%
 - c) Atti aggiudicazione gara 10%
 - d) Affidamento incarichi direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, ecc. 15%
 - e) Direzione dell'esecuzione 20% ¹
 - f) Assistenza agli atti di verifica di conformità 5%
 - g) Collaboratori Amministrativi 5%
- Totale 100%

Le singole quote indicate nel precedente comma 2 sono cumulabili.

- 3. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio incaricato di Posizione Organizzativa, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture. Qualora la PO coincidesse con il RUP, l'incentivo verrà liquidato da altro Responsabile di Servizio incaricato di Posizione Organizzativa che non abbia partecipato alla redazione del progetto.²
- 4. La corresponsione dell'incentivo deve rispettare i limiti a cui è soggetto il Fondo per il miglioramento dei servizi.

¹ modifica con delibera Gc n. 119/2018

² modifica con delibera Gc n. 119/2018

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
6. I dipendenti che partecipano alle attività disciplinate dal presente regolamento, non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse all'incarico.

PARTE IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 7 Fondo per l'Innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione pari al 20% del fondo totale sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge ed individuate dall'Amministrazione Comunale mediante indicazione nel Documento Unico di Programmazione, come segue:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetto di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli,
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui a l'art.18 legge 196/1997,
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8 Coperture assicurative

1. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tecnici così come disposto dall'art. 24 c.4 del D.Lgs.50/2016.

Art. 9 Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi approvati con decorrenza 19 Aprile 2016.
2. Per tutti i contratti di opere in essere ed avviati con la procedura di cui al D.Lgs. n. 163/2006, si applica la ripartizione del fondo incentivante sulla base del Regolamento in vigore alla data del 18/04/2016.

Art. 10 Norma Transitoria

1. In riferimento all'art. 6 punto 4 del presente Regolamento, nel caso di capienza insufficiente del fondo di produttività per il miglioramento dei servizi definito in sede di contrattazione collettiva decentrata, gli incentivi verranno rideterminati secondo una proporzione matematica.